



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**  
Servizio Sicurezza Abitativa

## **Ordinanza sindacale n.752 del 25.08.2026**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Di Niso civ 10. ID. 756/26 - 242/25**

### **IL SINDACO**

**Considerato** l'evento sismico avvenuto il giorno 31.07.2026 alle ore 19:46 (magnitudo Md = 4.7);

**Premesso che** a seguito di accertamento tecnico eseguito presso l'immobile sito in via Di Niso civ 10 dal Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli con diffida PG/2026/0853259 del 07/08/2026 e dal personale dei Vigili del Fuoco con Fonogramma U.0063229 del 08/08/2026 acquisito con PG/2026/0861689 del 11/08/2026 è risultato quanto segue:

- *un quadro fessurativo in continua evoluzione con lesioni vecchie e nuove anche in considerazione degli ultimi eventi sismici del 31 luglio 2026 e successivi;*
- *danni ad elementi strutturali quali maschi murari, rampanti del vano scala ed arco all'ingresso dello stesso con lesioni di livello lieve e medio-grave anche se con estensione limitata (tra 1/3 e 2/3 e su altri elementi minore di 1/3), lesioni di tipo sub verticale nei maschi murari ortogonali di delimitazione del vano scala, altre lesioni sui muri portanti all'interno delle unità immobiliari ma di livello lieve e di estensione limitata, altra lesione sul muro di compagno esterno del fabbricato prospiciente Via Salvatore Ferrara, in particolare la muratura di mattoni di tufo costituente la struttura dei rampanti del vano scala ha perso la continuità strutturale per la esistenza delle suddette lesioni sia in mezzeria che in corrispondenza dell'attacco con i pianerottoli;*
- *uniche opere provvisorie di sicurezza riscontrate nel corso del sopralluogo consistono in due puntelli tubolari metallici posti all'intradosso della rampa scale che dal piano terra conduce al piano interrato ed aventi una altezza di circa 1,50 metri la cui struttura del rampante è costituita da putrelle a sbalzo dalla muratura del vano scala.*

Il Servizio di Protezione Civile con diffida PG/2026/0853259 del 07/08/2026 dispone l'immediata esecuzione dei lavori di sicurezza alle strutture murarie di muratura di mattoni di tufo del vano scala, dei muri interni alle unità abitative e di quelli perimetrali di compagno esterno del fabbricato; il ripristino strutturale di esse previa puntuale ispezione e verifica del quadro fessurativo esistente; la non praticabilità delle unità abitative fino ad eliminato pericolo.

Il Comando dei Provinciale VVF Vigili del Fuoco con nota di diffida U. 0063229 del 08/08/2026 dispone l'interdizione dell'utilizzo delle abitazioni e delle parti comuni fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

**Premesso altresì che in precedenza, a** seguito del sisma del 13/03/2025, personale della Protezione Civile del Comune di Napoli era intervenuto presso l'edificio ed aveva constatato una presenza di fessurazioni nel vano scala. Le fessurazioni vecchie e nuove di entità rilevanti nelle pareti di muratura portante in mattoni di tufo del vano scala rendevano necessario un accurato monitoraggio del quadro fessurativo esistente ed il ripristino degli elementi strutturali e non. Anche gli appartamenti che presentavano fessure di lieve entità rendevano necessario un monitoraggio delle stesse.

Relativamente a tale intervento, a cui sono seguiti i provvedimenti di diffida PG/2025/0242564 del 15/03/2025 e Ordinanza Sindacale n. 303 del 04/04/2025, era stato presentato CEP, acquisito con PG/2025/0409191 del 06/05/2025.

Successivamente, il medesimo immobile è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione della scheda AEDES, acquisita il 25/03/2025 con PG/2025/0275696, e che riportava il seguente giudizio di agibilità: "B" ovvero edificio agibile con provvedimenti. In particolare è stata richiesta l'adozione delle seguenti misure: Conferma quanto disposto dalla precedente Diffida del Comune (PG/2025/0242564 del 15/03/2025) ed esecuzione di puntellamento del solaio dell'androne di ingresso al fabbricato.

Sulla base di quanto sopra prescritto il Servizio Sicurezza Abitativa aveva emanato una ulteriore diffida con PG/2025/0473423 del 22/05/2025 con la quale veniva richiesta una verifica della facciata dell'edificio di via Di Niso e ha richiesto chiarimenti in merito al CEP presentato e, in particolare, all'avvenuta esecuzione del puntellamento del solaio dell'androne di ingresso.

Tali chiarimenti venivano successivamente sollecitati più volte, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte del tecnico incaricato e/o dell'amministratore del fabbricato.

**Rilevato che** agli atti del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nonostante la diffida PG/2026/0853259 del 07/08/2026 del servizio Protezione Civile e i provvedimenti risalenti al 2025 sopra citati non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere ad eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

#### **Visti**

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al PRG, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati

Tanto premesso,

Il Dirigente  
Valeria Vanella

### **ORDINA**

#### **A omissis.**

- di non praticare e né far praticare, fino ad eliminato pericolo, l'intero edificio e le aree circostanti;
- di non praticare e né far praticare, fino ad eliminato pericolo, le aree sottostanti l'androne di ingresso del fabbricato;
- effettuare opere di verifica e monitoraggio dell'intero quadro fessurativo interessante l'edificio e per le relative opere di ripristino e/o miglioramento strutturale necessario;
- effettuare opere di verifica e messa in sicurezza del solaio dell'androne di ingresso al palazzo, anche tramite realizzazione di idoneo puntellamento.
- effettuare opere di verifica e messa in sicurezza della facciata condominiale prospiciente via di Niso e via Salvatore Ferrara, compresi affacci e sottobalconi;

- ed eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

I soggetti destinatari del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, sono tenuti a presentare, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, Aree tematiche Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini - Servizio Sicurezza Abitativa, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità.

#### **Il medesimo soggetto viene informato che:**

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*